

Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l'esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

Con la [circolare n. 30 del 19 febbraio 2021](#), l'INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 ([art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)).

In particolare, **ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).**

L'Istituto previdenziale, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all'esonero contributivo, **evidenzia l'alternatività:**

– tra l'esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come

previsti dalla [Legge di Bilancio 2021](#);

– tra l'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l'esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori ([D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14](#)).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la [circolare](#) ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.

Fonte: MinLavoro – <https://www.lavoro.gov.it>

[Link al testo della circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30](#), con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge – Prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva – Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 306, e integrazioni salariali ai sensi dell'articolo 1, commi 299 e seguenti, della [legge n. 178/2020](#). Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020 ed esonero contributivo ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del [decreto-legge n. 137/2020](#) – Assetto e misura dell'esonero – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Art. 1, commi 306-308 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).